



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1

DISEGNO DI LEGGE

"INTEGRAZIONE ALL'ART. 43 (AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO) DELLA L.R. 19.12  
1983, N. 24 'TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE E RISANAMENTO DELLE ACQUE  
IN PUGLIA'"

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 23 luglio 1993. Parere favorevole.

Relatore: Alberto TEDESCO.

---

Luglio, 1993.



DISEGNO DI LEGGE

"INTEGRAZIONE ALL'ART. 43 (AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO) DELLA L.R. 19.12. 1983, N. 24 'TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE E RISANAMENTO DELLE ACQUE IN PUGLIA'".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la L.R. n. 24/83 in materia di tutela delle acque dispone che tutti gli scarichi debbano essere autorizzati dalle autorità competenti al controllo. In particolare l'art. 43 della citata legge stabilisce che gli scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi siano muniti di autorizzazione provvisoria con l'obbligo di allineamento progressivo ai limiti di accettabilità fissati dalla legge e dagli obiettivi del Piano regionale di risanamento delle acque.

Per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della norma richiamata, la legge 24, <sup>però,</sup> non chiarisce la fase transitoria; il che ha dato luogo a numerosi casi di contenzioso, anche in sede giurisdizionale, tra enti gestori ed autorità preposte al controllo. <sup>Tali casi sono stati</sup> ripetutamente segnalati alla Regione dai Sindaci e dall'EAAP con l'invito a chiarire la fattispecie.

Allo scopo è stato formulato il presente disegno di legge che integra il predetto art. 43, disponendo che per gli scarichi esistenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 24/83, l'autorizzazione di che trattasi si intende assentita a condizione che la domanda di autorizzazione ai sensi della legge statale madre 10.05.1976, n. 319 sia stata già presentata e che non sia intervenuta, da parte dell'autorità preposta, rifiuto o revoca.



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2.

3

Sulla norma integrativa proposta la Commissione ha dibattuto a lungo. Era presente infatti la preoccupazione che non si venisse a determinare una indiretta sanatoria che sottraesse dal controllo casi di inaccettabilità.


Nell'ultima tornata del 23 luglio u.s. ha infine espresso parere favorevole sulla base delle seguenti garanzie.

La prima scaturisce dalla considerazione che combinando il disposto della norma in esame con le procedure vigenti, rimane comunque, per gli impianti di che trattasi, l'obbligo dell'allineamento ai limiti di accettabilità.

La seconda riguarda le novità legislative in arrivo circa una restrizione dei limiti di accettabilità imposte dalle direttive comunitarie; il che impegnerà la Regione ad una nuova fase di interventi normativi ed attuativi.

Invito quindi il Consiglio, alla luce di quanto ho esposto, ad approvare la legge.

Bari, 23 luglio 1993.

  
Alberto Tedesco



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4

## PARERE N. 75/V

D.d.l. "Integrazione all'art. 43 (autorizzazione allo scarico) della L.R. 19.12.1983, n. 24 'Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia '".

### Seduta del 23 luglio 1993.

Presenti: Tedesco (Presidente), Pizzicoli, Stano, De Lucia (sost. Bruno), Carozzo (sost. Dipietrangelo).

In congedo: Di Cagno, Martellotta.

Per la G.R. : Assessore Armenise (Difesa del suolo) - Tutela delle acque)  
Tecnici Assessorato : Ing. Maselli.

Per la Segreteria Commissione: Mona, Trimini.

### LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. con cui si intende disciplinare il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di pubbliche fognature provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19.12.1983, n. 24;
- ascoltata la relazione dell'Assessore Armenise nonchè i chiarimenti tecnici forniti dall'ing. Maselli, dirigente responsabile del settore;
- richiamata la discussione al riguardo già svolta nelle precedenti sedute del 13.11.92 e 11.06.93;
- riconosciuto che per effetto del combinato disposto delle norme in esame e di quelle dell'art. 43 della predetta legge regionale n. 24/83 il rilascio dell'autorizzazione provvisoria comporta comunque l'allineamento delle acque di scarico ai limiti di accettabilità prescritti;
- ascoltate le dichiarazioni di voto;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- designa relatore il Presidente Tedesco.

%



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2.

5

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

**FAVOREVOLE:** Tedesco, Pizzicoli, Carrozzo, De Lucia.

**ASTENUTO:** Stano.

**CONTRARIO:** //

Bari, 23 luglio 1993.

Il responsabile della Segreteria  
(Ing. Giovanni Mona)

*Giovanni Mona*

Il Presidente  
(Dott. Alberto Tedesco)

*Alberto Tedesco*

# REGIONE PUGLIA

Disegno di legge:

"Integrazione all'art.43 (autorizzazione allo scarico) della L.R. 19.12.1983 n.24" "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

ART. 1.

Dopo il 4° comma dell'art.43 della L.R. 19.12.83 n.24, va introdotto il seguente comma:

"L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali é stata presentata all'autorità denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10.5.1976 n.319 e ove non sia intervenuto da parte dell'autorità rifiuto o revoca".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consol-  
itare permanente il 16.6.84

